

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4752-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CAPONI)

Comunicata alla Presidenza il 26 settembre 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la
diffusione della conoscenza informatica

**presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

di concerto col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro per la funzione pubblica

e col Ministro delle comunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in questione si inserisce nel quadro più generale di interventi che il Governo, in coerenza con l'iniziativa «*Europe*» adottata dal Consiglio Europeo di Feira lo scorso giugno, sta avviando per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza. A tale proposito si ricorda che il Governo ha varato, sulla base delle indicazioni elaborate dal Forum per la società dell'informazione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel febbraio dello scorso anno, uno specifico *Piano di azione per la società dell'informazione*, i cui assi portanti riguardano: il capitale umano, ovvero la formazione e valorizzazione delle risorse umane, *l'e-government*, ovvero l'introduzione di sempre maggiori livelli di innovazione tecnologica nei servizi della Pubblica Amministrazione, *l'e-commerce*, ovvero la definizione di regole, procedure ed incentivi per lo sviluppo del commercio elettronico.

Il disegno di legge si compone di due articoli. Il primo prevede interventi per lo sviluppo del commercio elettronico, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 17 del collegato alla finanziaria 2000 «Disposizioni in materia di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e formazione» (AC. 6560). Il secondo incentiva l'acquisizione di strumentazioni informatiche da parte delle giovani generazioni.

All'interno di quel complesso fenomeno che va sotto il nome di *new economy* sicuramente un ruolo centrale riveste lo sviluppo del commercio elettronico, noto anche come *e-commerce*, nelle sue due componenti: quella delle vendite al dettaglio, il *business to consumer*, e quella delle transazioni tra aziende, il *business to business*, che attualmente, in termini di valore, concen-

tra circa l'ottanta per cento del totale delle transazioni. Senza trascurare questa seconda componente, le maggiori attenzioni sono tuttavia rivolte allo sviluppo del commercio elettronico al dettaglio, il *business to consumer*, date le enormi potenzialità che in prospettiva questo comparto presenta.

Nel 1999 sono state circa 250 milioni le famiglie che, in tutto il mondo, hanno utilizzato *Internet* (nel 1991 erano poco meno di 3 milioni); di queste all'incirca un quarto ha fatto acquisti tramite la rete, per un controvalore stimato in 227.000 miliardi di lire. A settembre dello scorso anno, precisa un recente rapporto OCSE, in tutto il mondo gli utilizzatori del commercio elettronico sono stati pari a 60,5 milioni, di cui 40 concentrati negli Stati Uniti, dove il rapporto utilizzatori/abitanti è a pari a 160 ogni 1.000 abitanti. A parte il caso degli Usa, nel resto del mondo ed in particolare in Europa, oggi solo il 10 per cento delle persone che utilizzano *Internet* si rivolge al commercio elettronico per fare acquisti. La penetrazione dell'*e-commerce* in rapporto alle vendite al dettaglio continua al momento ad essere bassa, sia negli Stati Uniti, dove raggiunge lo 0,6 per cento del totale delle transazioni, sia in Europa, dove la percentuale è ancora più bassa, dello 0,2 per cento (in Italia non si arriva allo 0,1 per cento).

Se questa è la situazione attuale, per il futuro si prevedono tassi di crescita con percentuali a due cifre. In Europa entro il 2005 si passerà dagli attuali 20 milioni di cittadini che fanno *shopping* in rete ad oltre 85 milioni, con un giro d'affari che salirà dagli 8 ai 64 miliardi di euro. Ma anche in questo caso l'Europa del commercio elettronico non sarà un solo paese. Se nel prossimo quinquennio tutti i mercati nazionali cono-

sceranno una forte espansione, si evidenzia una marcata differenziazione tra un Nord del continente in crescita più pronunciata (Scandinavia, Germania, Benelux e Gran Bretagna), che nel giro di pochi anni si porterà ai livelli americani, ed un Sud in ritardo. La società Forrester prevede, entro i prossimi diciotto mesi, per i paesi del Nord Europa un allineamento alle medie americane, in alcuni casi con risultati persino superiori, come per il turismo in Germania e la grande distribuzione in Gran Bretagna, dove saranno possibili anche posizioni di *leadership* globali. Per contro nel gruppo dei paesi mediterranei, anche nel 2005, gli acquisti al dettaglio in rete non raggiungeranno il 6 per cento, con punte significative solo nei beni e servizi più facilmente acquistabili via cellulari Wap. D'altro canto la principale, se non l'unica, opportunità per questi paesi per vincere la sfida del commercio elettronico è proprio quella di far leva su di una popolazione che fino ad oggi ha preferito il cellulare al computer.

Nel nostro paese, nel 1999, secondo un'indagine recentemente realizzata dalla società Sirmi, le aziende con accesso ad *Internet* erano più di 641.000 e nel 2001 dovrebbero superare 1.600.000, mentre le famiglie passerebbero dagli attuali 2.861.000 a 5.700.000. Le aziende con un sito Internet, sempre al 1999, risultavano più di 164.000 e nel 2001 diventeranno oltre 400.000. Per quanto riguarda gli acquisti in rete vengono stimati nel 1999 circa 490.000 acquirenti residenziali e 28.000 imprese, che al 2001 salirebbero rispettivamente a 2.300.000 e 140.000. Il valore annuo delle transazioni si è attestato attorno ai 420 miliardi per le vendite al dettaglio, e ai 2.000 miliardi per le transazioni tra aziende. Nel 2001 queste cifre dovrebbero salire rispettivamente a 2.700 miliardi e 15.000 miliardi.

Le cifre riportate testimoniano in maniera eloquente l'importanza in prospettiva che il commercio elettronico avrà all'interno delle economie occidentali e la necessità, quindi, che il nostro paese si attrezzi al più presto per rispondere a questa nuova sfida. Con questo disegno di legge, per altro in coerenza

con quanto indicato all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma del commercio, si inizia ad affrontare il problema, che, è del tutto evidente, necessità di ulteriori approfondimenti ed interventi, in relazione al potenziamento delle infrastrutture, alla definizione di regole e procedure di accesso, alla sicurezza delle transazioni, alla garanzia della qualità dei prodotti, alla valorizzazione dei prodotti italiani proposti mediante commercio elettronico, e così via.

Con il comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge si provvede ad introdurre agevolazioni, nei limiti del *de minimis* stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti, da concedere, sotto forma di crediti di imposta, alle aziende che intendano sviluppare attività di commercio elettronico. Con il comma 2, sempre nei limiti del *de minimis* comunitario, vengono concessi contributi in conto capitale per l'introduzione di innovazioni nelle metodologie operative, gestionali e nelle tecnologie con particolare riferimento alle aziende operanti nel settore tessile, abbigliamento e calzaturiero. Nello specifico di questo comma, rispetto al testo presentato dal Governo, nel corso dei lavori della Commissione sono state introdotte delle modifiche tendenti, da un lato, a rendere esplicito che le innovazioni da incentivare devono caratterizzarsi per una loro funzionalità rispetto allo sviluppo del commercio elettronico e per la costruzione di collegamenti telematici, dall'altro, sempre in un'ottica di maggior finalizzazione, è stato eliminato il generico iniziale riferimento che prevedeva la possibile estensione degli interventi agevolativi oltre al comparto tessile, abbigliamento e calzaturiero «ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del paese».

In questo modo, cioè legando in maniera esplicita le innovazioni nei settori produttivi alle tematiche del commercio elettronico, si è inteso affrontare una delle strozzature fondamentali che incontra, in particolare nel nostro paese, lo sviluppo del commercio elettronico. Infatti le aziende di commercio elet-

tronico sottolineano che i problemi non sono solo e tanto dovuti a carenza di domanda e di penetrazione, quanto piuttosto dalla mancanza di un'offerta strutturata per il commercio elettronico. I fornitori non sono quasi mai predisposti per collegarsi ad *Internet* e non sono in grado di rispondere con immediatezza agli ordinativi delle aziende commerciali. In altre parole se il commercio elettronico introduce notevoli cambiamenti nel vendere, a ciò devono corrispondere anche mutamenti nel produrre. In questa ottica si giustifica la priorità assegnata al comparto moda, che dopo il turismo e viaggi e i media e l'elettronica rappresenta il terzo mercato del commercio elettronico. Si stima che nel 2005 in Europa il 7 per cento delle vendite di questi prodotti avverrà per via elettronica, con tutto ciò che questo comporta in termini di opportunità e rischio di spostamenti di rilevanti posizioni competitive.

Al comma 3 si prevede che sia il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso bandi pubblici, a provvedere alla selezione delle iniziative da finanziare ai sensi dei due commi precedenti. Anche in questo caso il testo approvato dalla Commissione ha introdotto alcune significative modifiche finalizzate ad individuare quali soggetti prioritari destinatari degli interventi i consorzi e le associazioni tra piccole e medie imprese, i distretti industriali, introducendo uno specifico riferimento al settore turistico.

Alle due finalità sono destinati rispettivamente 80 e 30 miliardi all'anno per il triennio 2000-2002, prevedendo, tra l'altro, che tra gli interventi finanziabili siano ricomprese anche le iniziative formative.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia, la cui dotazione è complessivamente per il biennio 2000-2001 di 180 miliardi, per la copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche nell'ambito del programma denominato «PC per gli studenti», diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche fra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore.

Il già citato Piano d'azione per la società dell'informazione individua, tra i vari obiettivi, quello di giungere ad un grado di diffusione medio di un computer ogni 25 alunni nelle scuole elementari e medie e di un computer ogni 10 studenti nelle superiori. Attualmente in Italia vi sono in media 13 computer ogni 1.000 abitanti, contro i 47 degli Stati Uniti, i 31 del Regno Unito, i 25 della Germania. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stipulato, in data 17 marzo 2000, un accordo con l'Associazione Bancaria Italiana per la concessione di crediti a tasso zero agli studenti che, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001, si iscriveranno al primo anno delle scuole medie superiori. Il Fondo coprirà i rischi di mancata restituzione dei crediti effettuati dalle banche, che la relazione tecnica, a fronte di crediti erogati per 800 miliardi, stima tra il 20 ed il 25 per cento. Da ciò la congruità della dotazione del Fondo fissata in 180 miliardi.

Anche in questo caso si tratta di un primo passo, di un segnale di attenzione rispetto ad un problema più generale di diffusione dell'uso del computer tra le giovani generazioni, che va accompagnato ed inserito all'interno di un programma più vasto, quale quello delineato nel Piano d'azione per la società dell'informazione. Alcuni di questi interventi sono già stati avviati, come quello che prevede la formazione di 200.000 giovani nel Meridione all'uso del personal computer, altri, quali la apertura di centri multimediali, la cablatura ed il collegamento ad *Internet* delle scuole, la costituzione di centri di eccellenza dedicati alle ICT e di laboratori abbinati a corsi universitari di natura tecnologica ed economica, sono in fase di avvio.

In conclusione siamo di fronte ad un impegno complessivo di modernizzazione del nostro paese, di metterlo al passo con le altre realtà europee ed il disegno di legge in questione si pone come un capitolo di questo più generale impegno.

CAPONI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

12 settembre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

sul disegno di legge e su emendamenti

20 settembre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le agevolazioni di cui all'articolo 1 siano ricondotte ad un meccanismo di tetto di spesa e che il termine di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, sia ridotto da cinque a tre anni. Esprimere, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento telematico)

1. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis*, di un credito d'imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di cinque anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, **estensibile ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese**, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*.

3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative tra imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse in relazione a particolari territori, fi-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento telematico)

1. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, **ed al fine di introdurre innovazioni tecnologiche nelle metodologie operative e nelle procedure gestionali**, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis*, di un credito d'imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di **tre** anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

2. Al fine di introdurre innovazioni **tecno-logiche** nelle metodologie operative e nelle procedure gestionali, **funzionali allo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici**, con **particolare** riferimento **al** settore **produttivo** tessile, abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*.

3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono **indicate le tipologie dei** soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e **consortili** tra **piccole e medie** imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

liere produttive e settori merceologici, nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione.

4. È conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno dei medesimi anni.

5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stesse in relazione a particolari **aree geografiche e distretti industriali**, filiere produttive e settori merceologici, **con particolare riguardo al settore del turismo**, nonché le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, **la procedura di controllo dei risultati**, le modalità e i tempi della loro concessione ed erogazione. **Dovranno essere altresì previste, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, azioni e iniziative specifiche di sensibilizzazione e informazione riferite ai bandi pubblici di cui al presente comma e alle relative procedure di gara. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali Internet.**

4. È conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e lire 30 miliardi per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni **e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie di cui al comma 2, con riferimento a filiere produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero. Dovranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore tessile, abbigliamento e calzaturiero** nel limite di **lire 500 milioni** per ciascuno dei medesimi anni.

5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui **all'articolo 3, comma 2**, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, nonché di controllo e regolazione contabile del credito d'imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 110 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

(Norme per la promozione della conoscenza informatica)

1. È istituito un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2001, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche, in attuazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativa al programma denominato «PC per gli studenti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, **nel limite delle risorse appositamente stanziato**, nonché di controllo e regolazione contabile del credito d'imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario.

7. *Identico.*

Art. 2.

(Norme per la promozione della conoscenza informatica)

1. È istituito, **presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2001, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche **e dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo** in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associa-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 1. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2000 e 2001 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 2000 e lire 125 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 25 miliardi per l'anno 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a lire 10 miliardi per l'anno 2000 e lire 15 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, nonchè, quanto a lire 35 miliardi per l'anno 2000 e lire 100 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione del programma di cui al comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione bancaria italiana relativa al programma denominato «PC per gli studenti» **diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore.**

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 1. Le eventuali disponibilità del Fondo, non utilizzate negli anni 2000 e 2001 **per la copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 1, sono conservate per tutta la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti erogati.**

3. *Identico.*

4. È proibita qualsiasi forma di pubblicità, palese od occulta, nel software installato nei «PC per gli studenti» di cui al comma 1, ivi compresa quella dell'azienda di credito erogatrice del finanziamento o di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

altre aziende da essa partecipate. Sono ammesse le usuali schermate che riguardano le aziende produttrici di *hardware* e *software*, comunemente installate nei *personal computers* attualmente in commercio.